


Rep. n. 7208



ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

V E N E Z I A

ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione rep. 7191 stipulata in data 4.10.1991 tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni, sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

*Montini*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1992 (millenovecentonovantadue), il giorno 16 (sedici) del mese di aprile in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dinanzi a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunciato, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della

UFFICIO REGISTRO — VENEZIA

Serie Atti Pubblici

Reg. il 18/09/99 al N. 2499

Esatte lire 103.000 (centotremila)

IL CASSIERE  
*[Signature]*


IL DIRETTORE  
1° D. BENEDE  
*[Signature]*  
Diss. G. Rizzo



vigente legge notarile in data 15.2.1913, n. 89.

PREMESSO

- che è stata stipulata in data 4.10.1991 la Convenzione rep. 7191 avente ad oggetto la disciplina della concessione affidata al Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione dell'insieme degli interventi indicati dall'art. 3, lett. a)-c)-d)-l), della L. 798/84 ricompresi nel Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 della medesima L. 798/84 nella seduta del 19.6.1991;
- che la richiamata Convenzione ha previsto, altresì, che il suddetto Piano Generale sarà eseguito per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili in stralci- in ragione dei finanziamenti via via disponibili;
- che con la medesima Convenzione rep. 7191 il Magistrato alle Acque ha affidato al Consorzio Venezia Nuova la realizzazione del 1° lotto funzionale per un importo di lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi) e consistente nella esecuzione della "progettazione esecutiva e realizzazione della 1° fase delle opere di difesa del litorale



del Cavallino";

- che la Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei conti ha formulato talune osservazioni al D.P. n. 11154 del 10.12.1991 approvativo della richiamata Convenzione rep. 7191;
- che le parti intendono, sia per corrispondere alle osservazioni formulate dalla Delegazione Regionale della Corte dei conti che per dare esplicita definizione alle volontà espresse nella Convenzione rep. 7191, apportare talune integrazioni all'atto convenzionale stipulato nonchè ritrascrivere integralmente il testo del medesimo al fine di consentire una più facile lettura delle disposizioni negoziali aventi portata generale ovvero riferite al solo 1° lotto di interventi;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto, tenendo presente anche i disposti delle leggi n. 142/90 e n. 241/90.

Si sono a tale fine presentanti davanti a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

il dott. Salvatore Di Girolamo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici

E DALL'ALTRA

il dott. Luigi Zanda, nato a Cagliari il 28.11.1942, domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 2803, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato dal Consorzio Concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del 24.7.1986 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti. Costituiscono parte integrante del presente atto anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio Venezia Nuova, con le successive modificazioni, che si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

**ART. 2**

Le parti, al fine di chiarire la reciproca volontà espressa nella Convenzione rep. 7191 con riferimen-

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document. There are two distinct signatures, one appearing to be 'L. Zanda' and another below it, possibly 'Rogante'.



to al corrispettivo riconosciuto dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova a compenso degli oneri propri della funzione di Concessionario, ritengono necessario che all'articolo che regola la "liquidazione della spesa" sia aggiunto, dopo il 2° comma, il seguente capoverso:

"Qualora, nel corso del rapporto concessorio e nell'ambito delle attività volte alla salvaguardia di Venezia, dovessero essere introdotte specifiche norme di legge in grado di incidere sul corrispettivo di cui al precedente punto e), le parti procederanno ad adeguare l'aliquota percentuale da riconoscere al compenso degli oneri propri della funzione di Concessionario."

#### ART. 3


Le parti, al fine di dare maggiore chiarezza all'atto convenzionale sottoscritto, ritengono necessario riportare integralmente il testo modificando la disposizione degli articoli al fine di consentire la più agevole individuazione delle norme a contenuto generale, riferite alla disciplina dell'intera concessione, e delle disposizioni a contenuto particolare riferite alla realizzazione del 1° lotto funzionale degli interventi.

Si trascrive, pertanto, il medesimo testo

convenuto, sistemato nel senso di cui al comma che precede ed integrato con il capoverso di cui all'art. 2 del presente atto.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione che il Magistrato alle Acque, d'ora in poi per brevità denominato "Concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 dell'art. 3 della L. 29.11.1984 n. 798, ha affidato in forma unitaria, ai sensi e per gli effetti della L. 24.06.1929 n. 1137, al Consorzio Venezia Nuova, denominato per brevità "Concessionario", ha per oggetto la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa -con interventi localizzati- delle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle 'acque alte' eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel



voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 27.05.1982", di cui alla lett. a) dall'art. 3 della L. 798/84; la realizzazione degli interventi consistenti in "marginamenti lagunari", "opere portuali e marittime a difesa dei litorali" nonchè in "studi sulla laguna con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla L. 16.4.1973 n. 171 e compatibili con il traffico mercantile nonchè alla apertura delle valli da pesca", espressamente indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-l) della L. 798/84.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della concessione che il Ministero dei Lavori Pubblici ha affidato al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione dell'insieme degli "interventi" indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-l) della L. 798/84 di cui all'art. 1.

L'esecuzione delle attività di studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere di cui al comma precedente (gli "interventi") avrà luogo sulla base del Piano Generale degli Inter-





ti, all. sub "C1" alla presente Convenzione. Gli "interventi" saranno realizzati dal Concessionario per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili per stralci- in ragione dei finanziamenti che saranno via via disponibili.

Per il completamento e la realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Generale ed oggetto dei singoli lotti funzionali (ovvero stralci) che verranno via via individuati, ovvero per l'esecuzione degli ulteriori "interventi" che dovessero rendersi necessari in ragione di specifiche esigenze operative, saranno stipulati con il Concessionario appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione che individueranno, alla stregua delle norme di cui ai successivi articoli, le modalità, la durata ed il corrispettivo per l'attuazione dei lotti funzionali di intervento.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere nè potrà avanzare pretese alla stipula degli ulteriori atti, o comunque al proseguimento dell'opera, qualora non dovessero essere stanziati finanziamenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Le parti danno atto che le norme di cui alla presente Convenzione costituiscono la puntuale

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document. There are two distinct signatures, one above the other, and some faint markings.



disciplina dell'intero rapporto concessorio sino al completamento degli "interventi" salvo che intervengano legittime cause estintive del rapporto concessorio stesso. Pertanto, gli atti aggiuntivi di cui al precedente comma saranno redatti in conformità alla regolamentazione fissata dalla presente Convenzione.

Le parti danno atto che il Piano Generale degli Interventi prevede il completamento degli stessi entro l'anno 2000.

Presupposti del rispetto di tale previsione sono:

- a) la regolare tempestiva erogazione dei finanziamenti al Concessionario, secondo le indicazioni espressamente contenute nel Piano Generale degli Interventi;
- b) l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli "interventi" senza ritardi rispetto ai tempi medi espressamente indicati dal Piano Generale degli Interventi.

Il Concessionario, nel caso in cui i presupposti di cui al precedente comma subiscano variazioni rispetto a quanto indicato dal Piano Generale degli Interventi, adeguerà su indicazione del Concedente tale Piano tenendo conto dei nuovi termini di

esecuzione degli "interventi", senza che ciò possa generare oneri e responsabilità a carico suo o del Concedente.

Al fine di garantire il rispetto del termine per il completamento degli "interventi", le parti convengono quanto segue:

- a) il Concedente potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, effettuare la consegna degli "interventi" al Concessionario sotto riserva di legge secondo quanto previsto dall'art. 337 della L. 2248/1865, attuando le procedure indicate nel successivo art. 10 per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Concessionario;
- b) il Concessionario comunicherà tempestivamente al Concedente ogni ritardo che si verifichi nell'espletamento, da parte delle competenti Autorità od Enti, delle necessarie procedure amministrative, rispetto ai tempi medi previsti nel Piano Generale degli Interventi, ed il Concedente promuoverà tutte le iniziative idonee per il superamento di tali ritardi, anche informando il Comitato Interministeriale ex art. 4 L. 798/84 ed utilizzando, per quanto utile possibile, i disposti di cui alla L. 241/1990.

**ART. 3 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE**